

**STATUTO FVM**  
**Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari**  
**Approvato dal Congresso Nazionale**  
**del 25 marzo 2026**

**Art. 1 – Costituzione**

1. La Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari - in sigla FVM - costituita da SMI e da SIVeMP per effettiva successione delle deleghe in data 31 marzo 2008, a seguito di apposita mozione congressuale persegue l'allargamento federativo ad altre professioni ed in ragione di questa volontà votata dai delegati nell'ambito del Congresso Nazionale FVM svoltosi in Roma in data 4 luglio 2017, modifica ed integra opportunamente il suo Statuto.
2. FVM è una associazione sindacale apartitica e aconfessionale e si propone di perseguire gli scopi di cui al presente Statuto.
3. La sede legale di FVM è in Roma;
4. FVM ha ricevuto per effettiva successione le deleghe degli iscritti di SIVeMP e SMI, quali soci fondatori, ne ha acquisito la titolarità e ne garantisce la rappresentatività ai sensi della vigente normativa, al fine di assumere la rappresentanza sindacale nella stipula dei contratti di lavoro in tutte le sedi del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione e per le altre finalità di questo Statuto.
5. FVM assume la forma e la sostanza di associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36, 37 e 42 del Codice Civile e identificata con il codice fiscale n. 97503820587.
6. A FVM possono aderire mediante sottoscrizione di apposita delega:
  - a. i dirigenti medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e gli altri dirigenti sanitari, dipendenti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Amministrazione, appartenenti alla stessa area di contrattazione;
  - b. i dirigenti medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e gli altri dirigenti sanitari pensionati, già dipendenti dagli enti di cui al punto a), in regola con il pagamento della quota associativa;
7. Altre organizzazioni dei dirigenti indicati nel precedente comma potranno attribuire a FVM le proprie deleghe per la rappresentanza sindacale a seguito di apposita favorevole deliberazione del Consiglio Nazionale FVM. In tal caso le organizzazioni aderenti rinunciano alla titolarità delle deleghe cedendole per effettiva successione a FVM;

**Art. 2 - Finalità di FVM**

1. Promuovere iniziative ed attività volte alla affermazione degli interessi giuridici ed economici dei dirigenti medici, veterinari, farmacisti e sanitari iscritti indicati al comma 6 dell'art. 1;
2. Rappresentare i dirigenti stessi nei rapporti con Enti, Istituzioni e Amministrazioni a livello centrale e periferico;
3. Difendere e tutelare gli interessi collettivi e individuali degli aderenti sul piano contrattuale economico e normativo;
4. Rappresentare unitariamente gli interessi delle categorie aderenti al fine della contrattazione collettiva nazionale e decentrata e sottoscrivere in ogni sede i relativi accordi e contratti di lavoro;
5. FVM può avvalersi per questioni organizzative, tecniche e legali, di altre Associazioni che svolgono analoghe attività, non considerando commerciali le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
6. FVM svolge la propria attività senza finalità di lucro;
7. Tutte le cariche sindacali di FVM sono rese a titolo gratuito ed eventuali rimborsi spese saranno disciplinati da appositi regolamenti.

### **Art. 3 – Organizzazione in Sezioni**

1. Ai soli fini organizzativi FVM è articolata in Sezioni;
2. FVM allo stato si articola nelle seguenti due Sezioni fondatrici: Sezione SIVeMP e Sezione SMI, e nelle due Sezioni istituite: Sezione FIALS ADMS e Sezione FISMU;
3. Il Consiglio Nazionale FVM può deliberare l'istituzione di nuove Sezioni;
4. Per gli aspetti organizzativi ed economico patrimoniali le Sezioni di FVM operano autonomamente secondo le disposizioni del presente Statuto e di appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale.

### **Art. 4 – Iscrizione e Contributo sindacale**

1. L'iscrizione a FVM comporta la conoscenza e il rispetto del presente Statuto;
2. La delega sindacale costituisce condizione essenziale per il conferimento della rappresentanza che medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti ed altri sanitari dirigenti di cui al comma 6 dell'art.1 attribuiscono a FVM;
3. L'entità delle quote dei contributi sindacali mensili, le modalità di iscrizione e sottoscrizione della delega di rappresentanza sono stabilite dal Consiglio Nazionale;
4. La qualità di iscritto FVM si perde per morte, dimissione, morosità, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto. In tutti questi casi, ed in ogni caso in cui l'iscritto cessa di rispettare lo Statuto e contribuire a FVM, non compete alcun rimborso o indennizzo;
5. Il dirigente, al momento dell'iscrizione a FVM, compila l'apposita delega indicando la Sezione alla quale sceglie di essere attribuito.

### **Art. 5 - Organi Nazionali**

1. Sono Organi Nazionali di FVM:
  - a) Il Congresso Nazionale
  - b) Il Presidente
  - c) Il Vice Presidente Vicario
  - d) I Vice Presidenti
  - e) Il Segretario Tesoriere
  - f) Il Segretario Organizzativo
  - g) Il Consiglio Nazionale
  - h) Il Collegio dei Revisori dei conti
  - i) Il Collegio dei Probiviri

### **Art. 6 - Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo di FVM;
2. Esso è composto dai delegati congressuali eletti tra gli iscritti ad FVM da almeno tre mesi secondo i criteri definiti dall'apposito Regolamento elettorale deliberato dal Consiglio Nazionale;
3. Il Congresso Nazionale si svolge democraticamente in modo unitario tra le Sezioni ma, per necessità organizzative, le fasi preparatorie si svolgono distintamente in ciascuna Sezione;
4. Le Sezioni possono indire Conferenze di organizzazione nazionale e regionali;
5. Viene convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni quattro anni o in via straordinaria secondo quanto stabilito da apposito Regolamento congressuale;

6. Elegge il Presidente del Congresso Nazionale;
7. Elegge il Consiglio Nazionale;
8. Stabilisce le linee politiche generali per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si prefigge;
9. Elegge la Commissione elettorale costituita da un Presidente del seggio elettorale e da quattro membri di cui uno con funzioni di Segretario;
10. Elegge a maggioranza semplice, ogni quattro anni, il Consiglio nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e dei Probiviri;
11. Delibera con la maggioranza dei due terzi: le modifiche statutarie, l'eventuale scioglimento del Sindacato e la devoluzione del patrimonio sociale;
12. Propone ed approva le mozioni per il perseguimento delle finalità del Sindacato.

#### **Art. 7 - Il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo del sindacato ed è composto da membri eletti ogni quattro anni dal Congresso Nazionale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale, in proporzione agli iscritti di ciascuna delle Sezioni;
2. Elegge a scrutinio palese, all'atto dell'insediamento, nell'ambito dei propri componenti: il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, il Segretario Tesoriere e il Segretario Organizzativo;
3. La Sezione maggiormente rappresentativa esprime il Presidente Nazionale, la Sezione immediatamente meno rappresentativa esprime il Vice Presidente Vicario Nazionale, le altre Sezioni esprimono un Vice Presidente Nazionale ciascuna;
4. Il Presidente, il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti svolgono altresì la funzione di Coordinatori della Sezione da loro rappresentata;
5. I componenti del Consiglio Nazionale sono democraticamente eletti in numero proporzionale agli iscritti delle Sezioni del Sindacato;
6. I componenti il Consiglio Nazionale restano in carica quattro anni salvo non intervenga una mozione di sfiducia da parte della Sezione che li ha eletti, in tal caso la medesima Sezione provvede alla loro sostituzione, i membri sostituiti restano in carica per la durata residua del mandato del Consiglio Nazionale;
7. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente di FVM, sentiti i Vice Presidenti di tutte le Sezioni (SMI);
8. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno;
9. Il Consiglio Nazionale può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi membri;
10. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti;
11. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale occorre la maggioranza dei componenti in carica. La maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti presenti è richiesta per la proposta di modifiche statutarie, per la modifica dei Regolamenti e per l'istituzione di altre Sezioni come previsto all'art. 3.

#### **Art. 8 - Compiti del Consiglio Nazionale**

1. Delibera tutti i Regolamenti;
2. Definisce la linea e la strategia sindacale di FVM nonché le iniziative conseguenti;
3. Ripartisce i permessi e distacchi sindacali afferenti a FVM tra le diverse componenti organizzative;
4. Approva i bilanci consuntivo e preventivo entro il mese di aprile di ciascun anno;
5. Determina la misura dei contributi sindacali dovuti dai dirigenti ai fini dell'iscrizione;
6. Definisce le piattaforme dei contratti così come previsto dalla normativa vigente;

7. Approva, e sottoscrive tramite il Presidente, gli Accordi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
8. Accoglie le domande poste dai rappresentanti legali di eventuali associazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria finalizzate all'adesione a FVM;
9. Delibera, con maggioranza qualificata dei due terzi, l'istituzione di nuove Sezioni di FVM;
10. Ratifica l'elezione dei delegati delle Sezioni ai fini della partecipazione al Congresso Nazionale.

#### **Art. 9 - Il Presidente**

1. Il Presidente è membro del Consiglio Nazionale;
2. Convoca il Consiglio Nazionale e il Congresso Nazionale;
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FVM, presiede il Consiglio Nazionale, attua tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale, rappresenta la FVM dinanzi alle controparti negoziali del livello nazionale nonché nei confronti di terzi ed in giudizio;
4. Il Presidente sottoscrive gli Accordi e i Contratti Collettivi Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale di FVM e le azioni legali di esclusiva rilevanza nazionale;
5. Il Presidente, con la collaborazione e l'assistenza del Segretario Tesoriere, esplica tutte le funzioni di carattere economico e finanziario.
6. In analogia, i principi sopra enunciati si applicano anche al livello Regionale ed Aziendale.

#### **Art. 10 - Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti**

1. Il Vice Presidente Vicario e i Vicepresidenti sono membri del Consiglio Nazionale;
2. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento;
3. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente per le funzioni espressamente delegate.
4. In analogia, i principi sopra enunciati si applicano anche al livello Regionale ed Aziendale.

#### **Art. 11 - Il Segretario Tesoriere**

1. Il Segretario Tesoriere è membro del Consiglio Nazionale;
2. Gestisce la Tesoreria Nazionale;
3. Amministra le quote dei contributi sindacali degli iscritti afferenti alla tesoreria nazionale, d'intesa con i Coordinatori delle Sezioni;
4. Presenta annualmente il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Nazionale, risponde per gli atti di propria competenza al Presidente ed al Consiglio Nazionale;
5. Il Segretario Tesoriere ed il Presidente sono autorizzati ad accendere e gestire conti correnti bancari e postali anche a firma disgiunta.

#### **Art. 12 – Il Segretario Organizzativo**

1. Il Segretario Organizzativo è membro del Consiglio Nazionale;
2. Cura l'organizzazione delle attività di cui all' art. 2 del presente Statuto;
3. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale.

#### **Art. 13 - Collegio Nazionale dei Revisori dei conti**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti di FVM è composto da un Revisore contabile abilitato all'esercizio della revisione legale, iscritto nel Registro dei Revisori legali, nominato dal Consiglio

Nazionale, cui sono affiancati Revisori eletti tra gli iscritti FVM secondo quanto stabilito da apposito Regolamento;

2. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente di FVM, i componenti eleggono a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente d'intesa con il Segretario Amministrativo Tesoriere;
3. I componenti del Collegio decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale e non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche all'interno di FVM;
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti esercita i controlli amministrativi, contabili e di cassa previsti dalla legge sulle organizzazioni sindacali.

#### **Art. 14 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

1. Il Collegio Nazionale dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti dal Congresso Nazionale secondo quanto stabilito da apposito regolamento;
2. I componenti del Collegio decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale e non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche all'interno di FVM;
3. In caso di dimissioni o di impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti;
4. Nel corso della prima riunione, convocata dal Presidente Nazionale, i componenti eleggono, a maggioranza semplice il Presidente del Collegio, successivamente il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su convocazione del suo Presidente;
5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha funzioni arbitrali e giurisdizionali. Nell'espletamento delle funzioni arbitrali il Collegio può dirimere eventuali controversie tra gli iscritti in materie di competenza del Sindacato;
6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri opera su richiesta del Consiglio Nazionale, sulla base di apposito regolamento, nei casi di:
  - Violazione delle norme statutarie e regolamentari,
  - Condotte persistenti incompatibili con le finalità del sindacato,
  - Violazioni delle direttive degli organi statuari.
7. Le sanzioni disciplinari sono:
  - a) Il richiamo verbale,
  - b) La censura,
  - c) La sospensione, da un mese ad un massimo di sei mesi. Tre sospensioni nell'arco di un triennio determinano l'automatica espulsione,
  - d) L'espulsione.
8. Le sanzioni di cui sopra, salvo il richiamo verbale, si applicano previa contestazione scritta;
9. Avverso i provvedimenti del Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla loro adozione, gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Nazionale che si pronuncia in modo inappellabile;
10. I componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri durano in carica quattro anni e decadono con la decadenza del Consiglio Nazionale; non possono ricoprire contemporaneamente altre cariche all'interno della FVM.

#### **Art. 15 - Rendiconto economico finanziario**

1. Il rendiconto economico finanziario, predisposto dal Segretario Tesoriere ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, deve essere approvato annualmente entro il mese di aprile previo parere del collegio dei Revisori dei conti come previsto all'art.13.

## **Art. 16 - Organizzazione Regionale**

1. In ogni Regione deve essere costituita FVM;
2. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione della specifica autonomia anche in materia sindacale, FVM e le Sezioni che lo costituiscono determineranno il funzionamento e l'organizzazione provinciale secondo statuti deliberati dalle Assemblee dei rispettivi iscritti;
3. FVM a livello Regionale si articola nelle Sezioni definite dal presente Statuto nonché in quelle successivamente istituite dal Consiglio Nazionale;
4. Il Congresso Regionale è il massimo organo deliberativo decentrato di FVM, ciò vale anche nelle Province autonome dove prende il nome di Congresso provinciale;
5. Il Congresso Regionale indetto per eleggere i componenti del Consiglio Regionale si svolge, ogni quattro anni, in ciascuna Sezione come da Regolamento;
6. Il Consiglio Regionale è l'organo esecutivo decentrato di FVM, esso è composto da membri eletti ogni quattro anni dal Congresso Regionale, in numero proporzionale agli iscritti delle Sezioni regionali del Sindacato;
7. I componenti il Consiglio Regionale restano in carica quattro anni salvo non intervenga una mozione di sfiducia da parte del Congresso straordinario della Sezione che li ha eletti, in tal caso il medesimo Congresso provvede alla sostituzione, i membri sostituiti restano in carica per la durata residua del mandato del Consiglio Regionale;
8. Il Consiglio Regionale elegge al suo interno:
  - a) il Presidente Regionale,
  - b) il Vice Presidente Vicario Regionale,
  - c) i Vice Presidenti Regionali,
  - d) il Segretario Tesoriere Regionale
  - e) il Segretario Organizzativo Regionale;
9. Il Consiglio Regionale è costituito da un numero di componenti eletti dalle Sezioni in proporzione ai rispettivi iscritti;
10. In ogni Regione la Sezione maggiormente rappresentativa a livello nazionale esprime il Presidente Regionale, la Sezione maggiormente rappresentativa in ambito regionale, diversa dalla precedente, esprime il Vice Presidente Vicario Regionale, le altre Sezioni esprimono un Vice Presidente Regionale ciascuna.
11. Il Consiglio Regionale svolge le funzioni previste dall'art. 2 del presente statuto, e fatti salvi i principi di cui ai comma 6 dell' art. 9 e al comma 4 dell'art. 10, nomina i rappresentanti di FVM per gli adempimenti contrattuali e negoziali del livello regionale;
12. In ogni Regione o Provincia autonoma deve essere accreditata la Rappresentanza di FVM indicando il legale rappresentante;
13. L'organizzazione e l'amministrazione del livello regionale è gestita in autonomia dal Consiglio Regionale che opera secondo Regolamenti appositamente predisposti e deliberati in ambito regionale;
14. Per la validità delle sedute del Consiglio Regionale è necessaria in prima convocazione la maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

## **Art. 17 - Organizzazione Aziendale**

1. In ogni azienda deve essere costituita FVM;
2. In ogni azienda FVM costituisce la sua Segreteria Aziendale;

3. I componenti della Segreteria Aziendale devono essere eletti democraticamente tra gli iscritti delle Sezioni attive in azienda, il loro numero deve essere tale da rappresentare in modo proporzionale gli iscritti di ogni Sezione;
4. L'Assemblea elettiva si svolge ogni quattro anni in ciascuna Sezione in cui si articola FVM per eleggere in ciascuna i componenti della Segreteria Aziendale che restano in carica quattro anni salvo non intervenga una mozione di sfiducia da parte dell'Assemblea degli iscritti della Sezione che li ha eletti, in tal caso la medesima Assemblea provvede alla loro sostituzione, i membri sostituiti restano in carica per la durata residua del mandato della Segreteria Aziendale;
5. La Segreteria Aziendale esprime al suo interno un Segretario Aziendale, un Vice Segretario Vicario e un Vice Segretario per ciascuna delle altre Sezioni attive nell'Azienda, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
6. La Segreteria Aziendale accredita in tutte le sedi la Delegazione Trattante Aziendale di FVM, laddove questa sia diversa dalla Segreteria Aziendale dovrà essere sempre assicurata la rappresentanza di ciascuna Sezione presente in azienda e comunque la presenza di almeno un medico chirurgo e un medico veterinario, ove presenti;
7. Per la validità delle sedute della Segreteria Aziendale in prima convocazione è necessaria la maggioranza dei componenti in carica; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti;
8. Il Segretario Aziendale sottoscrive i Contratti e gli Accordi Integrativi Aziendali, approvati dell'Assemblea degli Iscritti di FVM;
9. Il Segretario Aziendale effettua e certifica la rilevazione periodica delle deleghe e ne trasmette rendicontazione a livello regionale e nazionale di FVM;
10. In caso di istituzione delle RSU, FVM si organizza al fine di assicurare la rappresentatività aziendale a tutte le professionalità sue Sezioni.

#### **Art. 18 - Durata della FVM**

1. FVM ha durata illimitata.
2. In caso di scioglimento i suoi beni sono devoluti alla Fondazione Onaosi.

#### **Art. 19 - Revisione dello Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Congresso Nazionale a seguito della loro iscrizione all'ordine del giorno della convocazione congressuale;
2. Le modifiche statutarie sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.

#### **Art. 20 - Norme finali e di rinvio**

1. I Regolamenti nazionali e regionali sono lo strumento operativo dello Statuto e sono ratificati dalla prima riunione dei rispettivi Consigli.
2. I Regolamenti nazionali e regionali possono essere modificati successivamente con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli appositamente convocati;
3. I Regolamenti aziendali sono deliberati dalla Segreteria Aziendale e da questa possono essere modificati previa consultazione degli iscritti;
4. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni dettate dal Codice Civile nei riguardi delle associazioni sindacali.